

STATUTO
Della Società Consortile "MAIELLA VERDE a r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

- **Art. 1** E'costituita una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "**MAIELLA VERDE S.r.l.**".

Essa è disciplinata dalle norme di legge e da quelle di cui al presente Statuto.

- **Art. 2** La Società ha sede in Casoli alla Via Frentana n.50.

Con deliberazione dell'Assemblea potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze ed uffici, sia in Italia che all'Estero.

- **Art. 3** La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2020 con possibilità di proroga nei modi e nei termini di Legge.

-**Art. 4** La Società, che non persegue scopo di lucro, in coerenza con le finalità consortili istituzionali e quale configurazione giuridica del Gruppo Azione Locale costituito per la realizzazione del progetto LEADER, ha come scopo istituzionale e prioritario la valorizzazione delle aree rurali della Provincia di Chieti e di altre aree della Regione Abruzzo attraverso le promozioni ed il sostegno dei fattori di sviluppo ed occupazionali, operando quale organismo intermediario di piani nelle forme previste da normative comunitarie, nazionali e regionali.

L'attività sociale sarà riferita ai seguenti ambiti operativi:

a)agricoltura ed attività connesse, agriturismo e turismo locale;

b)animazione dello spazio rurale;

c)concorso allo sviluppo delle zone rurali;

d)sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;

e)valorizzazione e commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;

f)formazione professionale ed ausilii all'occupazione, compresi i servizi di sostituzione temporanea;

g)ricerche di mercato ed altre attività di promozione, servizi collettivi anche informatici e telematici;

h)studi, consulenze e ricerche, nonché ogni altra attività connessa con le precedenti.

Infine la Società per il raggiungimento dei propri scopi, potrà compiere ogni e qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e valutaria, compreso il rilascio di garanzie reali o personali e potrà assumere interessenze e partecipazioni, anche indirette, in altri organismi societari, cooperativistici e consortili aventi finalità affini o complementari alle proprie.

La società nel trasferimento delle risorse finanziarie ai destinatari beneficiari finali provvede esclusivamente attraverso Istituti di credito che provvederanno in ordine agli obblighi di identificazione e registrazione prevista dal D.Lgs. 385/93 e successive modificazioni.

Restano escluse dall'attività della società le operazioni che si configurano quali attività finanziarie ai sensi della Legge 197/91 e di sollecitazione al pubblico raccolta e gestione dei risparmi. La società, nel perseguimento e realizzazione dell'oggetto sociale istituzionale, assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni, gli obblighi e le responsabilità di soggetto investito di attività di interesse collettivo e non configura attività connotata del carattere della commercialità previsto dagli artt. 2195 e 2082 del codice civile.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

- **Art. 5** Il capitale sociale viene fissato in Euro 151.085,00

(centocinquantunomilaottantacinque/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2474 Cod. Civ..

Il capitale sociale potrà essere sottoscritto e detenuto anche da Enti pubblici nella misura non superiore al 40% (quaranta per cento). Il capitale sociale, inoltre, non potrà essere sottoscritto e detenuto nella misura superiore all'8% (otto per cento) da ciascun Ente Pubblico, al 8% (otto per cento) da ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale, infine al 4%(quattro per cento) da ciascun altro operatore in forma singola o in forma societaria o da altra associazione che per la loro attività possono contribuire al perseguimento dello scopo consortile.

Sono esclusi dalla società persone fisiche non svolgenti attività di impresa o

agricola.

Le quote non potranno essere cedute tranne che nei casi in cui si sia verificato ed accettato dall'assemblea il recesso di uno o più soci. Nel qual caso si potrà procedere al trasferimento delle quote per atto e sarà il Consiglio di Amministrazione a determinare il nominativo a cui attribuire le quote del socio receduto sulla base della domanda presentata e dell'ordine cronologico di arrivo.

L'ingresso di nuovi soci sarà consentito unicamente attraverso l'aumento del capitale sociale nel rispetto delle norme di legge anche relativamente al diritto di opzione a favore dei soci, purchè nei limiti stabiliti dal presente statuto.

I trasferimenti eventualmente eseguiti in violazione di quanto previsto non avranno efficacia di fronte alla Società abilitando l'organo amministrativo a rifiutare la relativa iscrizione nel Registro Imprese.

Nella presentazione della domanda di ingresso il nuovo socio dovrà indicare quante quote nominali del capitale sociale intende sottoscrivere.

La società potrà procedere ad aumentare il capitale sociale su iniziativa dell'organo amministrativo, una volta o massimo due volte l'anno a seconda delle richieste pervenute alla società, oltre ai casi imposti per altri motivi.

Ciascun socio potrà presentare domanda di recesso al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con A/R con preavviso di 120 giorni, giustificandone i motivi. Il recesso è ammesso oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, per giusta Causa. L'Organo amministrativo convoca l'assemblea alla quale spetta constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e operare in conseguenza nell'interesse della società.

Al socio che recede spetta il rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto e salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2609 C.C..

E' consentita l'esclusione di un socio per gravi inadempienze alla legge o al presente statuto o per altri gravi motivi capaci di ledere gli interessi o l'immagine della società.

L'esclusione del socio dovrà essere deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'organo di amministrazione.

Al socio che viene escluso spetta il rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale e salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea ai sensi dell'art. 2609 C.C..

Nel caso che a seguito del recesso e/o dell'esclusione del socio si renda necessario apportare variazioni al capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare l'assemblea possibilmente secondo quanto derivato dall'art. 5.

In ogni caso, sia di recesso che di esclusione, il socio non avrà mai diritto di rimborso del valore delle quote attribuite allo stesso a titolo gratuito.

ART. 6-All'assemblea spetta l'accettazione delle domande di ingresso di nuovi soci. I Soci potranno essere tenuti a corrispondere alla società un contributo annuo ordinario in funzione alle esigenze concrete di gestione, che sarà fissato dall'assemblea in proporzione alle quote del capitale sociale sottoscritto e comunque non superiore all'importo delle quote stesse.

Alla Società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto a partecipazioni, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società.

-Art. 7 Salva diversa deliberazione assembleare, eventuali anticipazioni da parte dei soci alla Società, se eseguite in proporzione alle quote di partecipazione possedute, sono improduttivi di interessi ad ogni effetto di Legge.

TITOLO III

ASSEMBLEE

-Art. 8 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa assunte, in conformità alla Legge ed allo Statuto sociale, vincolano i soci stessi, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

-Art. 9 Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione in unica seduta con avviso contenente l'indicazione della data, luogo ed ora delle stesse, nonchè degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno.

L'avviso deve essere inviato, a mezzo lettera raccomandata o fax o posta elettronica certificata almeno otto giorni prima della data fissata, nel domicilio risultante dal Registro Imprese.

Ancorchè non convocata, l'Assemblea sarà valida qualora vi sia l'intervento di tutti i soci rappresentanti l'intero capitale sociale, dell'Organo Amministrativo al

completo e dei Sindaci effettivi, se nominati, ed alla condizione che nessuno degli intervenuti si opponga alla discussione.

La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è svolta dal Presidente.

- Art. 10 Hanno diritto di intervenire o farsi rappresentare in Assemblea i soci iscritti nel Registro Imprese.--

Ogni socio può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altro socio o da terzi, salvo i divieti di Legge.

In ogni caso la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di tre soci, tranne che per gli enti Pubblici e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, soci che possono essere rappresentati da una sola persona ciascuno.

-Art. 11 Le Assemblee potranno essere tenute in seduta ordinaria e/o straordinaria, anche fuori dalla sede o dal recapito sociale, purchè in Italia.---

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ovvero, nei casi di assenza od impedimento del legale rappresentante, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea.--

L'Assemblea nomina un segretario scelto anche fra non soci, salvo i casi che il verbale debba essere redatto da un Notaio.

-Art. 12 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero quando a giudizio dell'Organo Amministrativo particolare esigenze lo richiedono, entro sei mesi dalla chiusura stessa.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è altresì convocata per le determinazioni di competenza quando l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta ai sensi di Legge.

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera in prima convocazione con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale ed in seconda convocazione con la maggioranza dei voti presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita e delibera in prima convocazione con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con l'intervento ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA SOCIALE

- Art. 13 La Società, in relazione alle determinazioni dell'Assemblea, è amministrata da un Amministratore Unico (eletto in rappresentanza delle imprese agricole locali) ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove.

I membri dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci; essi durano in carica un triennio, fatto salvo quanto disciplinato dal successivo art. 16 del presente statuto, e sono rieleggibili.

Nel caso di costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto fino a 5 (cinque) membri, un membro verrà riservato in rappresentanza dei soci Enti Pubblici e un membro in rappresentanza delle imprese agricole locali, anche attraverso le proprie organizzazioni professionali.

Nel caso di costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto fino a 7 (sette) membri, due membri verranno riservati in rappresentanza dei soci Enti Pubblici e un membro in rappresentanza delle imprese agricole locali, anche attraverso le proprie organizzazioni professionali.

Nel caso di costituzione di un Consiglio di Amministrazione composto fino a 9 (nove) membri, tre membri verranno riservati in rappresentanza dei soci Enti Pubblici e due membri in rappresentanza delle imprese agricole locali, anche attraverso le proprie organizzazioni professionali.

-Art. 14 Ove si sia proceduto alla nomina di un Consiglio di Amministrazione, il medesimo elegge tra i suoi membri il Presidente, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, ed eventualmente il Vice Presidente.

-Art. 15 L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione sono investiti di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed hanno facoltà di compiere ogni e qualsiasi atto che ritengano opportuno per il raggiungimento delle finalità istituzionali, con la sola eccezione di quelli per Legge riservati alla inderogabile competenza dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare propri poteri e competenze ad uno o più

dei propri membri, definendo nella delega i limiti, i criteri generali, i principi direttivi ed, altresì, gli eventuali compensi.

Il Consiglio può, infine, nominare direttori, coordinatori, nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

-Art. 16 Qualora nel corso del periodo di validità della carica vengano a mancare, per qualsiasi motivazione, uno o più amministratori, si applicherà il disposto di cui agli articoli 2385 e 2386 Codice Civile.

Qualora il Consigliere delegato dall'Ente non svolga più la propria funzione presso l'ente delegante, ovvero qualora il legale rappresentante dell'Ente disponga diversamente, lo stesso decadrà automaticamente dalla carica ricoperta e l'Ente comunicherà senza indugio il nominativo del nuovo delegato.

Tuttavia, nell'ipotesi venga a mancare la maggioranza degli amministratori, si intenderà decaduto dalla carica l'intero Consiglio.

-Art. 17 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente e, in caso di sua prolungata assenza od impedimento, del Vice Presidente, se nominato, ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure quando ne faccia istanza la maggioranza dei membri in carica.

Le riunioni si tengono presso la sede sociale od altrove, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri, nonché ai sindaci se nominati, a mezzo lettera o fax o posta elettronica certificata almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di urgenza il termine è ridotto di un giorno ma la convocazione va inviata per fax o posta elettronica certificata. Per la valida costituzione del Consiglio è necessario l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

E' altresì valida l'adunanza quando, in difetto delle formalità di convocazione, siano presenti tutti i membri e, se nominati, tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede.

Il Consiglio potrà, infine, nominare anche in via permanente un segretario, fatto salvo quanto al punto successivo.

Il consiglio di amministrazione può tenere le riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario, anche diverso da quello permanente se nominato, della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

-Art. 18 La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi, in giudizio nonché in via amministrativa, spettano all'amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In tale ultimo caso esse spetteranno, in ipotesi di assenza od impedimento di questi, al Vice presidente, se nominato, e nei limiti della delega, all'Amministratore delegato, sempre se nominato.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

-Art. 19 Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi di Legge, ovvero per deliberazione assembleare, l'amministrazione della Società sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi, fra i quali il Presidente dell'Organo e due supplenti.

I Sindaci durano in carica per un triennio, sono rieleggibili ed il loro compenso è fissato dall'Assemblea in base a quanto previsto dalle Leggi e normative vigenti.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

-Art. 20 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il termine e nelle forme di Legge, l'organo di amministrazione provvede a

formare il Bilancio ed il Conto dei Profitti e delle Perdite da sottoporre all'assemblea per l'approvazione.

-Art. 21 Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così destinati:

a) il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale fino al limite previsto dalla Legge;
b) il rimanente, a norma dell'art. 4 della Legge 21 Maggio 1981 n. 240, non sarà distribuito sotto qualsiasi forma ai soci e resterà a disposizione dell'Assemblea per le determinazioni di competenza in rapporto anche alle finalità istituzionali, che potrà accantonarlo a norma dell'art. 7 della sopra richiamata Legge 240/81.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

-Art. 22 L'anticipato scioglimento della Società, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può avvenire su deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendo i loro poteri ed emolumenti.

TITOLO VIII


DISPOSIZIONI FINALI

-Art. 23 Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre leggi in materia.

Firmato: TIZIANO ANTONIO TETI - NOTAIO GIUSEPPE SORRENTINI.

Repertorio N. 522~~f~~

Raccolta N. 2348



COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMI-

TATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantadue, il giorno sei del

mese di ~~luglio~~ agosto in Atesa, nel mio studio alla via Della

Pace n. 2, alle ore dodici e minuti quindici.

Innanzi a me Dott. GIUSEPPE SORRENTINI, Notaio residente in

Atessa, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di

Lanciano e Vasto, senza l'assistenza dei testimoni per avervi

le parti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, espres-

samente rinunziato.

SI SONO COSTITUITI

DI GIUSEPPE SANTE, nato a Palombaro (CH) il 15 Febbraio 1949,

ingegnere, che interviene nella qualità di Amministratore U-

nico e legale rappresentante della Società a responsabilità

limitata "SIF s.r. l.", con sede in Palombaro (CH) alla via

Cavour senza numero civico, capitale sociale £. 25.000.000

(lire venticinquemilioni), iscritta nel Registro Società

presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Lanciano

al n. 2855, Cod. Fisc./P. IVA 01516040696, domiciliato per la

carica presso la sede sociale, al presente atto autorizzato

in virtù dei poteri a lui conferiti dallo Statuto sociale;

TRIVILINO RAFFAELE, nato a Lanciano (CH) il 3 Gennaio 1955,

agronomo, che interviene nella qualità di Amministratore Uni-

REGISTRATO

A Lanciano

IL 28 settembre 1992

N. 1430 del 21

co e legale rappresentante della Società **AGRITEKNICA s r.l.**,
con sede in Lanciano (CH) alla via IV Novembre n. 33, capita-
le sociale f. 182.000.000 (lire centottantaduemilioni), i-
scritta nel Registro Società presso la Cancelleria Commercia-
le del Tribunale di Lanciano al n. 2253, Cod. Fisc./P.IVA
01400850697, domiciliato per la carica presso la sede socia-
le, a quanto infra autorizzato con deliberazione dell'assem-
blea dei soci in data 1 Agosto 1992 che, in estratto autenti-
co, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

DE CAMILLIS GILBERTO, nato a Casoli (CH) il 6 Settembre 1925,
imprenditore agricolo, che interviene nella qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentan-
te della Società **Cooperativa Zootecnica Agricola Casolana**
s.r.l. CO.Z.A.CA. ", con sede in Casoli (CH) alla Contrada
Piana delle Vacche senza numero civico, capitale sociale f.
480.000.000 (lire quattrocentottantamilioni), iscritta nel
Registro Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribu-
nale di Lanciano al n. 822, Cod. Fisc./P. IVA 00134320696,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto
infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Ammini-
strazione della Società in data 28 Luglio 1992 che, in e-
stratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera
"B";

DI PAOLO FRANCESCO, nato a Gessopalena (CH) il 12 Febbraio
1961, imprenditore agricolo, che interviene nella qualità di

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società Cooperativa NUOVA AGRICOLTURA Soc. Coop. a resp. lim., con sede in Gessopalena (CH) alla Piazza Roma n. 27, capitale sociale f. 240.000.000 (lire duecento-quarantamila), iscritta nel Registro Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Lanciano al n. 1271, Cod. Fisc./P. IVA 01214300699, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 Luglio 1992 che, in estratto autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "C";


TETI GIUSEPPE, nato a Torricella Peligna (CH) il 27 Febbraio 1960, imprenditore agricolo, che interviene nella qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società F. LLI TETI s.n.c., con sede in Torricella Peligna (CH) al Corso Umberto I n. 156, capitale sociale f. 20.000.000 (lire ventimila), iscritta nel Registro Società presso la Cancelleria Commerciale del Tribunale di Lanciano al n. 2072, Cod. Fisc./P. IVA 01365430691, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dallo Statuto sociale.

Tutti cittadini italiani.

Dell'identità personale dei costituiti io Notaio sono certo.

ARTICOLO I

E' costituita tra le Società "SIF s. r. l." e "AGRITEKNICA s.



r.l., Cooperativa Zootecnica Agricola Casolana s.r.l. CO.Z.

A.CA , NUOVA AGRICOLTURA Soc. Coop. a resp.lim. e F.LLI TETI

s.n.c. una "Società consortile a responsabilità limitata de-

nominata MAIELLA VERDE SRL"

I soci fondatori dichiarano che alla costituenda Società po-

tranno partecipare e collaborare, in seguito, anche altri

soggetti privati operanti nei settori dell'agricoltura, tu-

rismo rurale ed artigianato ed Enti Pubblici o assimilati.

A tal riguardo, i soci fondatori dichiarano in questa sede:

a) di impegnarsi a cedere quote sociali per consentire la par-
tecipazione degli stessi alla Società;

b) di invitare, nelle more, l'organo di amministrazione della
Società a proseguire i contatti ed i rapporti con detti Enti
per ogni proficua forma di rapporto e collaborazione con le
finalità del progetto LEADER.


ARTICOLO II

La Società ha sede in Palombaro (CH) al Corso Umberto I n.
57.

Con deliberazioni dell'Assemblea potranno essere istituite o
soppresse sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze
ed uffici, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO III

La Società è retta dal presente Atto Costitutivo e dallo Sta-
tuto che si allega a quest'atto sotto la lettera "D", per
formarne parte integrante e sostanziale.



ARTICOLO IV

L'oggetto della Società è indicato nell'articolo 4 dello Statuto Sociale.

ARTICOLO V

La durata della Società è stabilita da oggi al 31 Dicembre 2020, con possibilità di proroga nei modi e nei termini di Legge.

ARTICOLO VI

Il capitale sociale è fissato in £. 20.000.000 (lire ventimilioni) e viene così sottoscritto dai soci:

SIF s. r.l.: -57% (cinquantasette per cento) pari a £. 11.400.000 (lire undicimilioniquattrocentomila);

AGRITEKNICA s r.l.: - 29% (ventinove per cento) pari a £. 5.800.000 (lire cinquemilionioctocentomila);

Cooperativa Zootecnica Agricola Casolana s.r.l. CO.Z.A.CA.: - 9% (nove per cento) pari a £. 1.800.000 (lire unmilioneottocentomila);

NUOVA AGRICOLTURA Soc. Coop. a resp. lim: -4% (quattro per cento) pari a £. 800.000 (lire ottocentomila);

F.LLI TETI s.n.c.: -1% (uno per cento) pari a £. 200.000 (lire duecentomila).

Sul detto capitale i soci hanno versato i 3/10 (tre decimi) pari a £. 6.000.000 (lire seimilioni) presso il Banco Napoli -Agenzia di Casoli -, come risulta dalla ricevuta rilasciata da detta Banca in data odierna che, in copia conforme, si al-

lega al presente atto sotto la lettera "E".

ARTICOLO VII

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 Dicembre 1993.

ARTICOLO VIII

La società per il primo triennio sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri che viene nominato nelle persone dei Sigg.:

DI GIUSEPPE SANTE, nato a Palombaro (CH) il 15 Febbraio 1949

ed ivi residente alla via Vallebona n. 6, Cod. Fisc. DGS SNT

49B15 H294N

-PRESIDENTE-;

TRIVILINO RAFFAELE, nato a Lanciano (CH) il 3 Gennaio 1955 ed

ivi residente alla via IV Novembre n. 33, Cod. Fisc. TRV RFL

55A03 E435H

-VICE PRESIDENTE-

CAVALIERE NICOLA, nato a Casoli (CH) il 12 Luglio 1953 e re-

sidente in Palombaro (CH) alla via Piano Morelli n. 1, Cod.

Fisc. CVL NCL 53L12 B985Y

-CONSIGLIERE-

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. DI GIU-

SEPPE SANTE è investito della firma sociale e della legale

rappresentanza della Società sia di fronte ai terzi che in

giudizio.

ARTICOLO IX

I costituiti conferiscono mandato al Sig. DI GIUSEPPE SANTE

per apportare al presente atto ed allegato Statuto tutte

quelle modifiche, aggiunte e soppressioni che venissero ri-

chieste dall'Autorità Giudiziaria in sede di omologazione.

ARTICOLO X

L'importo globale delle spese per la presente costituzione
ammontante a circa € 5.800.000 (cinque milioni
e ottocentomila)
cede a carico della società.

Di

quest'atto scritto in parte da me ed in parte da persona di
mia fiducia con sistema elettronico sotto la mia direzione in
due fogli dei quali si sono occupate pagine sei oltre sedici
righe della settima, io Notaio, unitamente agli allegati, ho
dato lettura alle costituite parti che lo approvano, dichia-
rano conforme alla loro volontà e meco lo sottoscrivono, alle
ore tredici.

Luigi Di Marco Notaio di Sorrento


Luigi Di Marco


A. P. P. P.

Di Palo E. e c.

Luigi Di Marco Notaio di Sorrento

[Handwritten signature]





N.

Mod. 11/48

Filiale di (in chiaro)
(in codice)

Càsolì
2656

Data 06 agosto 1992

SOCIETA' COSTITUENDE
RICEVUTA DI DEPOSITO INFRUTTIFERO DEI TRE DECIMI DEL CAPITALE

SOCIETA' COSTITUENDA: **SOC Consortile a rl MAJELLA VERDE - Palombaro**
(denominazione o ragione sociale) (sigla) (sede)

Sviluppo del Comprensorio della Majella L. ****20.000.000****
(scopo sociale) (capitale in danaro)

Il Signor **Antonino IANTERI** residente in **Càsolì** via **le Napoli, 61**

ha oggi versato in queste Casse, per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti
- 2329 C.C. (per la costituzione di Soc. per Azioni)
dell'Art.: 2464 C.C. (per la costituzione di Soc. Acc. per Az.) la somma sottoindicata rappresentante i TRE DECIMI del capitale
2475 C.C. (per la costituzione di Soc. resp. lim.) suddetto.

- SOCI SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	Quote di partecipazione ai tre decimi (Importo in Lire)		
SIF srl	p.iva 01516040696	Palombaro	3	420	000
AGRITECNICA srl	" 01400850697	Lanciano	1	740	000
Coop Nuova Agrio	" 01214300699	Cassopalena		240	000
F.lli TETI sno	" 01365430697	Torricella Peligna		60	000
Coop CO.Z.A.CA.	" 01343200696	Càsolì		540	000
Ammontare complessivo versato L.			6	000	000
diconsi Lire **seimilioni**					

L'ADDETTO DELLA SEGRETERIA AA. GG.
O L'AGENTE

IL CASSIERE

Firma del Versante

[Handwritten signature]
Bollo

AVVERTENZE

Le somme depositate sono improduttive di interessi.

Nel confronti di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla Banca la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la Società sarà stata iscritta nel Registro delle Imprese, perché a norma di Legge (Artt. 2329, 2464 e 2475 C. C.) i decimi versati dovranno essere restituiti alla Società e per essa «agli Amministratori» o a chi per loro.

Se decorso un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suddetto registro, i decimi versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori ed a discrezione della Banca si potrà provvedere alla restituzione dei decimi per singole quote in favore e separatamente dei singoli soci sottoscrittori, come dalla presente ricevuta di versamento.

In ambedue i casi innanzi previsti la presente ricevuta dovrà essere Restituita alla Banca al momento del ritiro dei decimi.


Fino all'attuazione del Registro delle Imprese dovranno essere applicati gli Artt. 100 e 101 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Allegato n° E
all'atto n° 2368 della Raccolta

La presente COPIA XEROGRAFICA composta di.....*Tre*.....
pagine è conforme al suo originale.

Si rilascia.....*Per uso consentiti della legge*.....
Atessa,*22 ottobre 1992*.....

[Handwritten signature]



A circular notary stamp with the text "SORRENTINO GIUSEPPE DI RAFFAELE" around the perimeter and "NOTAIO IN ATESSA" in the center.

CERTIFICO

Io sottoscritto Dott. GIUSEPPE SORRENTINI Notaio residente in Atesa con studio in Via della Pace n. 2, iscritto nel Ruolo dei distretti Notarili Riuniti di Lanciano e Vasto, che la presente copia xerografica composta di UNA pagin A è conforme all'originale a me esibito dall'interessato e si rilascia previa ammonizione sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di esibizione di documentazione falsa.

ATESSA A, 6 agosto 1992

